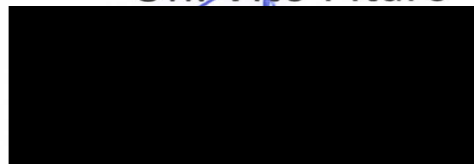


PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:
“MODIFICA TERMINE DI SCADENZA COMMA 3,
ARTICOLO 14, LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018,
N. 47”

On. Pierluigi Caputo



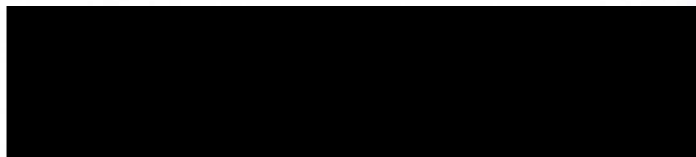
On. Vito Pitaro



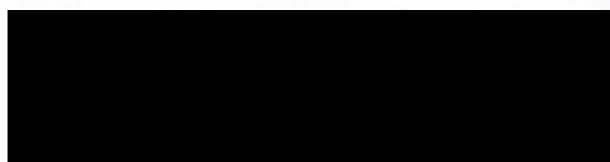
On. Giovanni Arruzzolo



On. Domenico Giannetta



On. Antonio De Caprio



Relazione

L'attività di liquidazione delle Comunità Montane Calabresi ha registrato un notevole impulso dopo la nomina del Commissario Unico che ha consentito una più razionale finalizzazione delle risorse. Con l'ausilio di poche unità di personale messe a disposizione da Azienda Calabria Verde è stato così possibile mettere in moto una complessa macchina amministrativa che, tra le numerose altre incombenze, ha reso possibile:

- definire una parte del vasto contenzioso conseguendo importanti economie di spesa;
- assicurare l'assistenza giudiziale nel nuovo contenzioso che purtroppo non è stato precluso dalla pendenza della liquidazione;
- procedere alla liquidazione di alcuni beni mobili e immobili con recupero di significative risorse che sono state destinate al pagamento a stralcio di debiti dei soppressi enti montani;
- procedere al progressivo rientro di debiti erariali accedendo ai benefici della c.d. rottamazione;
- procedere al pagamento delle rate in scadenza dei numerosi mutui che erano stati accesi dalle Comunità Montane definendo nuove intese con la Cassa DD.PP.;
- razionalizzare i rapporti con le tesorerie;
- procedere alla ricognizione e alla stima del vasto patrimonio mobiliare e immobiliare per il quale è stato redatto un preliminare piano di liquidazione.

Purtroppo ad ogni scadenza delle proroghe disposte dalla legge regionale si verifica una soluzione di continuità nella gestione liquidatoria nell'attesa che un nuovo intervento legislativo consenta di rimettere in moto il complesso meccanismo. Sarebbe pertanto opportuno assicurare alla nuova proroga un termine più lungo che consenta di programmare con razionalità la fase finale della liquidazione. Nel contempo appare indispensabile un chiaro indirizzo tecnico politico sul destino del patrimonio immobiliare che appare non più procrastinabile.

Relazione tecnico – finanziaria

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. La proposta di legge, infatti, si limita a prorogare termini già fissati dalla legge regionale di riferimento. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifica termine di scadenza comma 3, articolo 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47"

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articol o	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali.	//	//	0
2	Reca la clausola di neutralità finanziaria.	//	//	0
3	Reca l'entrata in vigore.	//	//	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

"Modifica termine di scadenza comma 3, articolo 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47"

Art. 1

(Sostituzione del comma 3, articolo 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47)

- Il comma 3, art. 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 è interamente sostituito dal seguente:

"I termini per la procedura di liquidazione delle Comunità Montane soppresse ai sensi

dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 e s.m.i., ivi comprese quelle di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 47/2018, sono prorogati al 31 dicembre 2020.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

- Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.